



4° Settore - Territorio e attività economiche

prot. n. 16177 del 17/10/2024

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

alla c.a. di

Dott.ssa Valentina Favero

Dott. Giuseppe Fantauzzi

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "2020MOAG0023 Realizzazione di tre coppie di pozzi nell'ambito della riorganizzazione del campo acquifero di Bosco Fontana" nel comune di Rubiera con contestuale variante sostanziale all'istanza di concessione di derivazione che comprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera, presentato da ATERSIR e AIMAG.

Note sulla variante al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE).

Richiamata la nota ns. prot. n. 389 del 09/01/2024, con la quale la Regione Emilia Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ha avviato la conferenza di servizi per il procedimento in oggetto;

Visto che durante i lavori della Conferenza si è discusso della necessità o meno di apportare, con il presente procedimento, variante al piano delle attività estrattive; si fornisce, di seguito un contributo alla discussione;

La procedura PAUR in oggetto ha i seguenti obiettivi:

- autorizzare la realizzazione di tre nuove coppie di pozzi, immediatamente a valle del campo pozzi di Fontana, in un'area estrattiva pianificata dal PAE (polo SE016 "Campo canottaggio")
- rinnovare le concessioni del campo pozzi di Fontana
- aumentare il livello di tutela dei pozzi (sia esistenti che nuovi), con fasce di rispetto più ampie (inviluppo criterio cronologico + criterio geometrico) e una nuova normativa collegata, che incide su due aree estrattive pianificate dal PAE (polo SE016 "Campo canottaggio" e polo SE108 "Casse di espansione")

Ci si chiede se tale progetto, che indubbiamente impatta sulle previsioni estrattive del PAE (in riduzione), debba necessariamente comportare una variante al PAE (da ricomprendere nel PAUR) o se, al contrario, gli obiettivi del progetto possano essere raggiunti senza ricorrere ad una variante al PAE, ossia, introducendo le nuove fasce di rispetto dei pozzi (e relative norme di tutela) negli strumenti urbanistici generali (che devono, in ogni caso, essere varianti per motivi di esproprio), rimandando la revisione delle previsioni estrattive ad una successiva variante PAE.

A tal proposito si osserva che il PAE è un piano settoriale: esso incide, con la sua disciplina conformativa, solo su determinate porzioni di territorio (le aree estrattive) e, all'interno di queste, solo sull'attività estrattiva. Dunque sarebbe improprio valutare attività diverse da quella estrattiva (ad es. un' infrastruttura) in termini di conformità/non conformità al PAE, perché tali attività non rientrano nell'ambito di competenza del PAE. Prova ne è il fatto che, nello strumento urbanistico generale le aree estrattive posseggono una perimetrazione che rimanda al PAE e, contemporaneamente, anche una destinazione di zona che disciplina gli usi e le attività diverse da quelle estrattive (ad es. l'attività agricola). In conclusione, per valutare la conformità di un' opera non estrattiva (o la necessità di variante rispetto alla pianificazione comunale), occorre fare riferimento allo strumento urbanistico generale, non al PAE.

Detto ciò, si precisa che è intenzione dell'Amministrazione comunale, nei tempi e nelle modalità che riterrà opportuni, procedere ad un'autonoma variante al PAE che, recependo le nuove fasce di rispetto dei pozzi, possa anche affrontare in modo propositivo e organico il tema del dimensionamento estrattivo (in conformità al PIAE) e delle interferenze tra attività estrattive ed opere infrastrutturali (pozzi, acquedotti e ampliamento delle casse di espansione).

Il Responsabile

4° Settore – Territorio e attività economiche

Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani

firmato digitalmente

Giuseppe
Ponz de
Leon Pisani
17.10.2024
15:33:44
GMT+02:00

